

# Le modifiche all'art. 16 e ss C.C.I.I. e correttivo tre. Novità e Classificazioni

Avv. Luca Filipponi



10 – 11 OTTOBRE 2024

# LA NORMATIVA DI VIGILANZA PRUDENZIALE

La disciplina di **VIGILANZA PRUDENZIALE** è un *corpus* normativo/regolamentare strutturato.

- Art. 47 Costituzione
- T.U.B. ( D.lgs. N. 385/1993) (artt. 5, 120 *undecies*, 124 *bis*) – PRINCIPIO DI SANA E PRUDENTE GESTIONE
- DIPOSIZIONI DI VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA
  - ✓ CIRCOLARE n. 285 del 17 dicembre 2013
  - ✓ CIRCOLARE n. 272 del 30 luglio 2008 aggiornamento n. 17
- VIGILANZA EUROPEA

## GUIDELINES EMANATE DA EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA)

- ✓ GDL/EBA/2016/07 e GDL/EBA/2017/11 sulla nuova nozione di *default*
- ✓ GDL/EBA/2018/10 sulle posizioni non *performing* e oggetto di misure di concessione
- ✓ GDL/EBA/2020/06 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti

LINEE GUIDA BCE per le banche sulla gestione dei crediti deteriorati (NPL) di **marzo 2017** e relativo *addendum del marzo 2018* (periodo di rettifica al 100% credito deteriorato: 2 anni Chirografari, 7 anni Prelatizi)

REGOLAMENTO UE 2013/575 (CRR) e REGOLAMENTO UE 2019/630 in materia di *Calendar Provisioning* (periodo di rettifica al 100% credito deteriorato: 3 anni Chirografari, 7 anni altre garanzie, 9 anni Ipotecari)

# ART. 4 C.C.I.I. (Doveri delle parti)

1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, e i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
2. Il debitore ha il dovere di:
  - a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;
  - b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
  - c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.
3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata e' redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.**

# ART. 16 C.C.I.I. (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

## Comma 5.

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. **La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.**

# ART. 18 C.C.I.I. (Misure protettive)

## Comma 5.

I creditori, **ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti**, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. **Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per se' motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.**

# ART. 18 C.C.I.I. (Misure protettive)

## Comma 5-bis.

Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per se' motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

# ART. 22 C.C.I.I. (Autorizzazioni del Tribunale)

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore ~~a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 6,~~ ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ~~ai sensi dell'art. 6;~~

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ~~ai sensi dell'art. 6;~~

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all' articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l' articolo 2112 c.c. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.

1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell' articolo 68 c.p.c., decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c. **Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.**

# I FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEL RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI

**FINANZIAMENTO IN PROGRESS**: mantenimento delle linee deliberate anteriormente all'apertura della composizione negoziata della crisi e/o altro strumento di regolazione della crisi

**FINANZIAMENTO EX NUNC**: nuovo finanziamento concesso in pendenza dopo l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi

Ai sensi della disciplina di Vigilanza Prudenziale all'Istituto di Credito non è consentito distinguere il **finanziamento *in progress*** dal **finanziamento *ex nunc***, infatti devono entrambi essere classificati come “**credito deteriorato**”, con le conseguenze sia in termini economici, sia in termini di NPE *ratio* ed anche in termini di rischio di concessione abusiva.



La Giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. Civ. 18610/2021) parifica, ai fini della verifica della responsabilità dell'Istituto di Credito per la fattispecie di Abusiva Concessione, il mantenimento delle linee già accordate con l'erogazione di nuovi finanziamenti.

# Principio della discrezionalità dell'intermediario nella valutazione circa la concessione di nuova finanza/mantenimento delle linee in essere:

## Art. 61, 4 c. (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) e omologo art. 62, 3 c. (convenzione moratoria)

4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

## Art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti).

5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. **Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale**, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. **L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta.** La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

Norme che prevedono l'**autorizzazione** del Giudice circa la possibilità dell'imprenditore di chiedere all'intermediario di erogare nuova finanza, cioè confermano che nei confronti delle Banche necessita il vaglio del Giudice per erogare o mantenere gli affidamenti, fatta salva la discrezionalità delle banche.


# ART. 94-bis C.C.I.I. (Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale)

1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e **oppure della richiesta o** della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

# Il requisito della funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori


## ART. 18 CO 5, E 19, CO 4 CCII



Requisiti:

1. FUNZIONALITA' DELLE MISURE RICHIESTE (FRA CUI LA POSSIBILE RICHIESTA DI MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITA' DELLE LINEE DI CREDITO es. Autoliquidante) AD «**ASSICURARE IL BUON ESITO DELLE TRATTATIVE**» (art. 19, co 4, CCII)
2. NON SPROPORZIONE RISPETTO AL PREGIUDIZIO ARRECATO AI CREDITORI

## ART. 22, CO 1, CCII



Requisiti:

1. FUNZIONALITA' DEGLI ATTI RISPETTO ALLA **CONTINUITA' AZIENDALE (PROFICUA)**
2. **MIGLIORE SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI RISPETTO ALLO SCENARIO LIQUIDATORIO**

# Il requisito della funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori

## ART. 18 CO 5, E 19, CO 4 CCII



Si tratta di requisiti meno «cogenti», fondati su una valutazione prognostica meramente possibile (*buon esito delle trattative*) e non direttamente collegati al requisito della continuità

Impossibilità di imporre l'erogazione al creditore bancario coinvolto nelle trattative in assenza di congrue «garanzie» per l'istituto di credito

## ART. 22, CO 1, CCII

Si tratta di requisiti fondati su un doppio criterio più pregnante ed un vaglio più stretto da parte del Tribunale



All'autorizzazione del Giudice consegue comunque una discrezionalità per l'Istituto di Credito nell'erogare nuovi finanziamenti prededucibili

# CONCLUSIONI

Le modifiche apportate al C.C.I.I. comportano che:

1. In ipotesi di richiesta delle misure protettive da parte dell'imprenditore, non sussiste più il rischio di un effetto impositivo/coercitivo che riguardi la banca con riferimento al mantenimento delle linee di credito già utilizzate o accordate al momento dell'accesso alla CNC, laddove «*la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale*» (art. 16 co. 5 c.c.i.i.).
2. Dal tenore letterale del penultimo periodo del comma 5 dell'art. 18 può ritenersi – a parere di chi scrive – affermata la specialità della disciplina di cui all'art. 16 co. 5, rispetto a quella dell'art. 18. Invero, la sospensione o revoca **anteriore, contestuale o successiva** all'apertura della CNC ricevono il medesimo trattamento, con prevalenza della disciplina di vigilanza prudenziale, come confermato altresì dalla eliminazione, all'art. 22 co. 1, lett. a), della rilevanza data al momento in cui è intervenuta la sospensione.

La modifica dell'**art. 22 co. 1, lett. a)** appare **in linea con l'integrazione all'art 18 co. 5 e 5-bis**, delineando efficacemente quale sia il percorso che l'impresa deve seguire qualora ritenga necessario contrarre finanziamenti, ovvero mantenere le linee di credito accordate ante accesso alla CNC e sospese per gli effetti di cui agli artt. 16 comma 5, e 18 commi 5 e 5-bis, c.c.i.i..

Il legislatore ha aggiunto all'art. 22 i commi 1-bis e 1-ter c.c.i.i. proprio per confermare che l'attuazione del provvedimento autorizzato possa avvenire sia prima, sia dopo la chiusura della CNC, se previsto dal Tribunale o indicato dall'esperto, e che la prededucibilità che assiste la concessione di nuovi finanziamenti o la riattivazione delle linee sospese operi qualunque sia “*l'esito della CNC in caso di apertura di concorso permanendo anche in ipotesi di procedure che si susseguono*”.

# CONCLUSIONI

L'obiettivo del Legislatore appare pertanto quello di stimolare l'impresa a richiedere l'autorizzazione del Tribunale volta a consentire il sostegno dell'intermediario finanziario.

A parere di chi scrive, viste le modifiche agli artt. 16 co. 5, e 18 co. 5 e 5-*bis*, **è opportuno e non più procrastinabile incentivare il sistema bancario ad intervenire nel percorso di risanamento delle imprese meritevoli mediante il necessario sostegno finanziario che venga autorizzato ex art. 22.**

E così, allorquando sussista:

1. un progetto industriale di risanamento sostenibile;
2. la funzionalità dei finanziamenti o delle linee di credito precedentemente accordate alla continuità aziendale proficua;
3. il miglior soddisfacimento dei creditori.

L'art. 22 dovrebbe esplicitamente consentire che **la finanza erogata dalle banche possa ritenersi non deteriorata e conseguentemente classificata a stage 1, in puntale e corretta applicazione del principio contabile IFRS 9, fino all'eventuale manifestarsi di successivi sintomi di deterioramento.**

# GRAZIE

Avv. Luca Filipponi

CONVEGNO APRI  
10 – 11 OTTOBRE 2024